

**COMUNE DI ROMAGNESE
PROVINCIA DI PAVIA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR .10

DATA: 29/04/2023

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaVENTITRE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **10:00** in una sala consiliare del Palazzo Comunale. Alla **prima** convocazione **in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA**, che è stata notificata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
MANUEL ACHILLE – SINDACO	SI		GRETA NOBILI	SI	
LUCIA CROTTA	SI		DONATO PILLA	SI	
ENNIO STEFANO POGGI	SI		FABRIZIO FILIPPINI	SI	
REMO DORIGATI	SI		AURELIO BRAMANTI	SI	
ELEONORA CROTTA	SI				
BENITO GALLINI	SI				
RICCARDO AMEDEO FILIPPINI	SI				

Assegnati n. 11

in carica n. 11

Gli intervenuti sono in numero legale.

Presenti n. 11

Assenti : n. NESSUNO

Presiede il Sig. ACHILLE MANUEL nella sua qualità di **SINDACO**; **Partecipa** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.lgs. n.267/2000) **il Segretario Comunale DOTT. IVANO COSIMO EPIFANI**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L.16.06.1998 n.191, ha provveduto alla istituzione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: "3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali";

Richiamato l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

Dato atto che con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe 2022), convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il termine di cui sopra è stato fissato al 31 maggio 2022;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e, in particolare, l'art. 42, comma 2, lett. f), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, che ha ridefinito l'ordinamento contabile degli enti territoriali;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28/03/2019, con la quale si procedeva ad approvare il regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 30/05/2022, con la quale si procedeva ad approvare il regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022;

Ritenuto necessario confermare, per l'anno 2023, le seguenti aliquote :

0,65	Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00
0,73	Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00
0,8	Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00
0,8	Applicabile a scaglione di reddito da euro 50.000,01

con soglia di esenzione del reddito ad € 8.000,00;

Considerato che l'efficacia della presente delibera decorre dal 1° gennaio dell'anno d'imposizione, vale a dire dal 1 gennaio dell'anno 2023, nel rispetto delle seguenti condizioni: - variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale deliberata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (comma 169, L. 296/2006); - pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che così recita "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo

n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006;

Dato atto che la previsione di gettito è stata valutata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicati sull'apposita pagina web del sito del M.E.F. Dipartimento Politiche Fiscali;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, contabile e amministrativa della proposta in oggetto;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente regolamento comunale delle entrate;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

1. di applicare a decorrere dal 01.01.2023 le seguenti aliquote dell'addizionale comunale IRPEF:

0,65	Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00
0,73	Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00
0,8	Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00
0,8	Applicabile a scaglione di reddito da euro 50.000,01

con soglia di esenzione del reddito ad € 8.000,00 a decorrere dall'01.01.2023;

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti dalla normativa vigente per la sua efficacia;

3. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;

Successivamente, stante l'urgenza di procedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi e favorevoli espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N.10 DEL 29/04/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA- CONTABILE

Visto l'art. 49 comma 1° del D.Lgs 267/2000 Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, della proposta di deliberazione in oggetto.

Li 29/04/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Raffaella Crotta



COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DOTT. MANUEL ACHILLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. IVANO COSIMO EPIFANI

9 MAG 2023

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni consecutivi dal-

Addi.

9 MAG 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. IVANO COSIMO EPIFANI

-Per copia conforme all'originale.

Lr

9 MAG 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. IVANO COSIMO EPIFANI

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li

9 MAG 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. IVANO COSIMO EPIFANI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 3 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. IVANO COSIMO EPIFANI